

DAL 27 SETTEMBRE 2026 NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI GARANZIA LEGALE DEI BENI DI CONSUMO

Si informa che, a decorrere dal 27 settembre 2026, diventano applicabili i nuovi obblighi relativi all'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità previsti dalla normativa europea a tutela dei consumatori.

La disciplina deriva dalla Direttiva (UE) 2024/825, recepita nell'ordinamento italiano, e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione del 25 settembre 2025, che stabilisce il formato e il contenuto dell'avviso armonizzato.

QUALI IMPRESE SONO INTERESSATE?

L'obbligo non riguarda soltanto i tradizionali negozi al dettaglio. Sono interessate, in generale, anche le imprese e gli artigiani che vendono beni a consumatori, anche quando la fornitura del bene è accompagnata da una prestazione di servizi.

L'obbligo non dipende quindi dalla categoria professionale o dal codice ATECO dell'impresa, ma dalla natura del rapporto con il cliente.

Le attività che effettuano esclusivamente prestazioni di servizi, senza vendita di beni al consumatore, sono escluse da questo obbligo in quanto devono essere valutate diversamente.

Analogamente, la disciplina sulla tutela dei consumatori non trova applicazione alle operazioni effettuate esclusivamente tra imprese o professionisti (B2B).

COSA DEVE FARE L'IMPRESA?

Dal 27 settembre 2026, nei casi previsti dalla normativa, il cliente consumatore deve poter vedere l'apposito **AVVISO ARMONIZZATO SULLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ**.

Nei locali commerciali l'avviso deve essere esposto in modo ben visibile, ad esempio in prossimità della cassa o comunque in una posizione facilmente visibile dal consumatore.

VENDITE ONLINE

Per i contratti a distanza conclusi attraverso un'interfaccia online trovano applicazione anche gli specifici obblighi di informazione previsti per le vendite online.

In tale contesto l'avviso armonizzato deve essere visualizzato a colori, secondo le caratteristiche tecniche stabilite dal Regolamento (UE) 2025/1960 (allegato I)

La semplice presenza di un sito internet aziendale non deve essere automaticamente confusa con lo svolgimento di attività di vendita online. In caso di assenza di vendita online, l'obbligo non sussiste. Occorre quindi verificare le concrete modalità attraverso le quali vengono conclusi i contratti con i consumatori.

ATTENZIONE: AVVISO SULLA GARANZIA LEGALE ED ETICHETTA DI DURABILITÀ SONO DUE COSE DIVERSE

L'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità non deve essere confuso con l'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità "GARAN". Di seguito una specifica che distingue le due situazioni:

- **Avviso armonizzato sulla garanzia legale: obbligatorio per i venditori**
Direttiva (UE) 2024/825

I venditori di beni di consumo dovranno informare i clienti sui diritti derivanti dalla garanzia legale attraverso un Avviso armonizzato obbligatorio, da esporre in modo visibile. Nei negozi potrà essere

collocato, ad esempio, vicino alla cassa e, se stampato, non potrà avere dimensioni inferiori al formato A4. Nei punti vendita potrà essere a colori o in bianco e nero, mentre online dovrà essere visualizzato a colori.

- Etichetta di durabilità “GARAN”: quando deve essere utilizzata

Un secondo strumento riguarda i produttori che scelgono di offrire una garanzia commerciale di durabilità volontaria, senza costi aggiuntivi, per l'intero bene e per una durata superiore a due anni. In questi casi dovrà essere utilizzata l'Etichetta armonizzata europea GARAN, da rendere visibile al consumatore. Le nuove disposizioni puntano a rendere più chiara e trasparente l'informazione ai consumatori, rafforzandone i diritti e contribuendo a contrastare le pratiche commerciali sleali.

Scopri tutti i dettagli e scarica i modelli dell'Avviso armonizzato e dell'Etichetta di durabilità “GARAN” sul [sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy](https://www.mimit.gov.it/it/normativa/notifiche-e-avvisi/avviso-armonizzato-ed-etichetta-di-durabilita-armonizzata?fbclid=IwY2xjawTWkbdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHbjJNaUpvNkh0dmtzNHk5c3J0YwZhchBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhnT9BR6EnGxplCRxrIAPPq19iWDg0NU5B3A53gH5E1HALYUJ-E7NbXXgY_B_aem_Kgw6vQk3RSP2kL0UiSQdTw).

Il link è il seguente:

https://www.mimit.gov.it/it/normativa/notifiche-e-avvisi/avviso-armonizzato-ed-etichetta-di-durabilita-armonizzata?fbclid=IwY2xjawTWkbdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHbjJNaUpvNkh0dmtzNHk5c3J0YwZhchBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhnT9BR6EnGxplCRxrIAPPq19iWDg0NU5B3A53gH5E1HALYUJ-E7NbXXgY_B_aem_Kgw6vQk3RSP2kL0UiSQdTw

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI:

Le imprese che effettuano vendite ai consumatori devono quindi verificare:

- che nei punti vendita sia esposto il modello ufficiale dell'Avviso armonizzato sulla garanzia legale: per lo stesso si ricorda che deve essere: in formato minimo A4, può essere stampato a colori oppure in bianco e nero, deve essere utilizzato il modello ufficiale previsto dalla normativa europea, il contenuto e gli elementi grafici dell'avviso ufficiale non devono essere modificati.
- che lo stesso obbligo sia rispettato nei propri siti web o sistemi di vendita online;
- l'eventuale presenza, tra i prodotti commercializzati, di beni accompagnati dalla garanzia commerciale di durabilità GARAN, assicurando in tal caso la corretta esposizione dell'apposita etichetta.

SANZIONI

Gli obblighi introdotti rientrano nella disciplina del Codice del consumo e la loro inosservanza può determinare l'applicazione del relativo sistema di tutela e sanzionatorio. È pertanto opportuno che le imprese interessate provvedano all'adeguamento dal 27 settembre 2026.